

CAMERA DEI DEPUTATI N. 466

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **PRESTIGIACOMO**

Modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive

Presentata il 4 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale riproduce il testo di legge costituzionale approvato dalla Camera dei deputati nella passata legislatura in tema di parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive.

La presente proposta di legge costituzionale verte sulla modifica dell'articolo 51 della Costituzione, che afferma il diritto di tutti i cittadini, dell'uno e dell'altro sesso, ad accedere, in condizioni di eguaglianza, agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Emerge dunque, con assoluta evidenza, la centralità della questione del riequilibrio della rappresentanza femminile. Un tema che è stato posto all'attenzione di un gran numero di governi, partiti politici ed istituzioni dell'Unione europea dall'esistenza di una concreta differenza di rappresen-

tanza fra i sessi, che appare come il portato di una diversa condizione sociale e culturale e dunque come una disegualianza di fatto. A sostegno del principio di una equilibrata partecipazione di donne e uomini alle cariche elettive militano evidenti ragioni di ordine politico, etico e sociale.

Il principio democratico suggerisce di sostenere, in particolare, un migliore equilibrio della rappresentanza politica delle donne e degli uomini in un'ottica di democrazia basata sulla parità. Inoltre, il principio della migliore utilizzazione delle risorse umane suggerisce di trarre pienamente profitto dai talenti e dal potenziale delle donne. Infine, il principio della giustizia politica e sociale suggerisce di assicurare una parità *de facto* nell'accesso a

tutte le risorse economiche e di potere disponibili.

Con la presente proposta di legge costituzionale si intende, pertanto, rafforzare il principio della pari opportunità a livello di Carta fondamentale dello Stato al fine di perseguire l'effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica e nelle cariche rappresentative del Paese.

Pertanto si intende ribadire il principio di eguaglianza formale, già consacrato al primo comma dell'articolo 3 della Costituzione. La modifica costituzionale, infatti, dà copertura a qualunque tipo di azione positiva e, soprattutto, introduce nella Costituzione l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto alla parità, finora rimasto sostanzialmente inattuato nel nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Repubblica promuove con appositi provvedimenti la parità di accesso tra donne e uomini ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0003470